

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Scheda di sintesi

Ottobre 2023



INFORMAZIONI PRINCIPALI

Con il D.M. 29 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha attestato **l'operatività del Registro dei titolari effettivi di imprese private dotate di personalità giuridica**, nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale).

A CHI SI RIVOLGE?

Tra i soggetti interessati dalle disposizioni del D. M. 29 settembre 2023 rientrano **le imprese cooperative e quelle di mutuo soccorso**.

Gli amministratori delle imprese sono pertanto tenute a comunicare, all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, i dati e le informazioni legate alla titolarità effettiva (nome, cognome, codice fiscale, dati di nascita, residenza ed indirizzo PEC).

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 co. 6, ultimo periodo del D.M. 55/2022, **le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva** devono essere effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l'operatività del sistema, **ossia entro l'11 dicembre 2023**.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007, **i criteri per individuare il titolare effettivo** sono:

- Partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale;
- Partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale;
- Controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- Controllo di voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria;
- Esistenza di vincoli contrattuali per influenza dominante sulla società;
- Titolare di poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione;

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese **è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria** che va da 103 a 1.032 euro, ai sensi dell'art. 2630 del codice civile.